



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Ardito Desio”

Palmanova – Provincia di Udine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 16 dicembre 2023

OGGETTO

Costituzione della società in house pluripersonale denominata PSG Servizi & Salute Srl partecipata insieme all’ASP “Giovanni Chiabà” di San Giorgio di Nogaro – Approvazione della relazione predisposta ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs 175/2016, della correlata relazione valutativa sul progetto di costituzione predisposta dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine, dello schema di Statuto e di Atto costitutivo della società e dello schema di Regolamento per il controllo analogo

L'anno duemilaventitre, addì 16 del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di Palmanova, in seguito ad invito del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto da:

Presidente:	Sig.ra Palmina Mian	presente
Vicepresidente:	Sig.ra Carla Severini	si
Consiglieri:	Sig.ra Rita Mariella Dose	si
	Sig.ra Cristina Perusin	si
	Sig. Rino Paviotti	si

Assiste il Direttore Generale dottor Flavio Cosatto

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Palmina Mian, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, la quale invita i convenuti a discutere l'oggetto posto all'ordine del giorno:

-
- Richiamati tutti i precedenti provvedimenti in merito alla procedura di costituzione di una società pluripersonale in house providing fra questa Azienda e l’ASP “Giovanni Chiabà” di San Giorgio di Nogaro;

- Ricordato che l'esigenza di costituire la citata società in house providing è sorta per la necessità di implementare nei rispettivi contesti operativi delle residenze protette gestite dalle ASP promotrici dell'iniziativa la forma migliore di gestione nella modalità "contracting in" degli strategici e strumentali servizi di assistenza della maggior parte dei nuclei di ospiti anziani prevalentemente non autosufficienti accolti presso le rispettive strutture, nonché dei servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale (locali di degenza e spazi comuni) delle medesime strutture in luogo della tradizionale forma esternalizzata di gestione dei servizi stessi attualmente svolta con affidamento in appalto (contracting out/outsourcing);
- Considerata l'importanza e la strategicità dei suddetti servizi integrati di assistenza e di pulizia la cui oculata gestione rappresenta sicuramente uno dei fattori di successo della qualità delle prestazioni offerte alla platea degli ospiti prevalentemente non autosufficienti accolti presso le residenze protette di entrambe le ASP;
- Considerato che l'ASP "Giovanni Chiabà" di San Giorgio di Nogaro con propria nota inoltrata via PEC in data 14/10/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 1087 del 17/10/2022, e con nota inoltrata sempre via PEC in data 07/12/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 1277 di pari data, ha espresso il fermo interesse e volontà a proseguire l'iter costitutivo della società pluripersonale in house, aggregandosi con questa Azienda alle attività di studio finalizzate alla costituzione stessa, essendo al riguardo anch'essa interessata a valutare di svolgere i servizi in oggetto presso la propria residenza tramite un soggetto societario "in house" compartecipato;
- Rilevato che nell'ultimo biennio il quadro normativo riguardante la costituzione delle società in house e gli affidamenti in house è stato interessato da importanti novità, essendo intervenute le seguenti importanti modifiche del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica-TUSP (D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175), accentuate con l'introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36):
 - a) l'art. 5, comma 3 del TUSP è stato modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevedendo che l'invio della delibera di costituzione della società partecipata alla competente Corte dei Conti – Sezione Controllo non va più inviata a soli e meri fini conoscitivi, bensì per acquisire un parere preventivo obbligatorio previa propria delibera da adottarsi entro in termine di 60 giorni dal ricevimento della delibera costitutiva, in ordine alla conformità dell'atto ad alcuni requisiti prescritti dal TUSP, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - b) l'art. 5 del TUSP prevede che il provvedimento di costituzione vada trasmesso anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - c) l'art. 7 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36), denominato "**Principio di auto-organizzazione amministrativa**", ponendosi in linea con i pareri autorevoli del Consiglio di Stato, afferma il principio della auto-organizzazione della P. A., in forza del quale la Pubblica Amministrazione può liberamente decidere se autoprodurre la prestazione, rivolgersi al mercato o cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Europea; pertanto, il ricorso all'autoproduzione-affidamento in house è divenuta una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione-ricorso al mercato;
 - d) il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36) ha soppresso per esigenze di semplificazione l'art. 192 comma 1 del precedente Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 che prevedeva l'inoltro all'ANAC della domanda telematica di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti, intendano operare

affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo, la quale verificava se l'impresa possedesse i requisiti per essere considerata in house (personalità giuridica, controllo analogo e attività prevalentemente svolta) e, in caso di esito positivo del controllo, la autorizzava ad ottenere affidamenti diretti (in seguito tale meccanismo è stato sostituito con un altro che rispondeva alla logica della SCIA, per cui l'impresa auto-atteitava di possedere i requisiti per essere considerata in house e, da quel momento, avrebbe potuto ottenere gli affidamenti diretti, senza la necessità di un'autorizzazione negativa, fatto salvo l'eventuale controllo e diniego successivo); il nuovo Codice degli Appalti ha abolito il registro ed il potere di controllo dell'ANAC, in ossequio al **principio della fiducia** (art. 2 del D.Lgs 36/2023), in forza del quale la P.A. presume che chi afferma di godere dei requisiti per essere qualificato come società in house li possedga realmente e, pertanto, può rendersi destinatario di affidamenti diretti;

- Dato atto che accreditato parere della Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 145/2003) ha evidenziato testualmente quanto segue: *“Posto che il nuovo Codice dei contratti pubblici non ricalca i contenuti dell’art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 in merito alla definizione dei requisiti dell’in house providing, si ritiene che la specificazione contenuta nella lettera c) del comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, per cui si può ricorrere all’affidamento a società in house “nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea” garantisca la continuità con le condizioni previste dal vecchio Codice; quando quest’ultimo sarà definitivamente abrogato, i riferimenti per la definizione dell’in house providing potranno pertanto riscontrarsi: o nell’art. 17 della Direttiva n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, o nell’art. 12 della Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, oppure nell’art. 28 della Direttiva n. 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”*
- Rilevato che l'ex art. 5 del vecchio Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.), di cui viene garantita la continuità applicativa con la citata specificazione contenuta alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201 e comunque con le citate direttive comunitarie, esclude dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice gli appalti e le concessioni affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori a persone giuridiche di diritto pubblico o privato che costituiscono articolazioni interne degli stessi, specificando le seguenti **tre condizioni** su cui deve fondarsi il legame tra amministrazione e soggetto affidatario del servizio affinché possa configurarsi l'esclusione:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, e che dai medesimi debba discendere almeno l'80% del fatturato (c.d. “vincolo della prevalenza”);
 - c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati richiedendosi la partecipazione pubblica totalitaria, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportino controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, ovvero che non comportino l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- Rilevato che il quadro normativo relativo agli affidamenti *in house* è stato poi completato, come altresì specificato dal comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, dalla previsione dei requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie, disciplinati dagli art. 4 e 16 del D.Lgs n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica);
- Considerato che, alla luce della dinamica evoluzione del quadro normativo sopra delineato, questa ASP promotrice della costituzione di una società *in house* ha provveduto a redigere l'allegata approfondita relazione posta a corredo del presente atto deliberativo per comprovare la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti connessi e necessari per la costituzione di una società *in house providing* previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 175/2016 (TUSP), riformato per effetto della Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), secondo i seguenti punti argomentativi indicati anche nella **deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede di Controllo, n. 50/SSRRCO/PASP/2022 del 22 dicembre 2022:**
 - a) Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 del TUSP) e finalistici (art. 4 del TUSP);
 - b) Motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3 del TUSP);
 - c) Motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1 del TUSP);
 - d) Motivazione sulla scelta della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
 - e) Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2 del TUSP).
- Considerato che in tale relazione vengono sviscerati e analizzati i vantaggi fiscali, lavoristici, economici, organizzativi e sociali della costituzione di una società *in house providing* per la gestione integrata dei suddetti strategici servizi, i quali, per quanto riguarda l'aspetto della convenienza economica, sono stati messi a confronto anche con quelli della tradizionale soluzione gestoria esternalizzata (appalto di servizi) previo esperimento di idonea indagine di mercato propedeutica ad una eventuale procedura negoziata o aperta tesa a verificare anche l'entità aggiornata di una base d'asta da utilizzare in caso di un ipotetico affidamento esternalizzato dei servizi integrati;
- Considerato che l'approfondito studio di cui sopra è stato predisposto dal Direttore Generale di questa Azienda anche mediante l'apporto dei seguenti contributi professionali specialistici esterni per lo studio dei vantaggi fiscali e lavoristici di una eventuale costituzione o partecipazione di una società *in house providing* per la gestione dei servizi di cui sopra:
 - Avv.to Andrea Missoni di Udine, Via Mantica, n. 32/A, esperto fiscalista che ha già affrontato in passato con successo questioni fiscali nell'ambito della gestione dei servizi socio-assistenziali attraverso la soluzione della società *in house*;
 - Avv.to Flaviano De Tina di Udine, Vicolo Repetella, n. 16, esperto giuslavorista che ha già affrontato in passato con successo questioni lavoristiche relative alla costituzione o partecipazione di società *in house*;
- Dato atto che con proprio parere pro-veritate l'Avv.to Andrea Missoni ha evidenziato come le citate prestazioni svolte dalle società "commerciali" *in house* alle ASP socie possano beneficiare, alla luce dell'attuale disciplina unionale/statale dell'IVA e della giurisprudenza tributaria e della Corte di Cassazione (in particolare ordinanza n. 22963 depositata dalla Corte di Cassazione – Sezione tributaria – il 17 agosto 2021), del regime soggettivo di esenzione di cui all'art. 10, n. 27 ter del DPR 26.10.1972, n. 633 e s.m.i., in quanto sia lo Stato che le regioni italiane (in particolare la regione Friuli Venezia Giulia) hanno emanato apposite leggi per promuovere la costituzione delle predette società, riconoscendo alle stesse una funzione socio-assistenziale, e non subordinando lo Stato italiano ad ulteriori condizioni la concessione della esenzione in parola, né limitando l'esenzione stessa ai soli organismi ed enti che non conseguono "tout court" il profitto;

- Dato altresì atto che è stato perfezionato lo studio sugli aspetti lavoristici della società in house da parte dell'Avv.to Flaviano De Tina, il quale ha fatto pervenire il proprio parere con il quale, oltre a sviscerare gli aspetti relativi alle condizioni giuridiche per la costituzione di una società in house o per la detenzione di partecipazioni in una società in house già esistente, è pervenuto, mediante applicazione del CCNL – UNEBA e del CCNL – ANASTE, alla determinazione di una previsione di costo retributivo e contributivo medio di un ipotetico organico della costituenda società in house, partendo dagli attuali inquadramenti giuridici ed economici del personale impiegato nei servizi appaltati affidati rispettivamente alla società cooperativa sociale Europromos Social Health Care di Udine (servizi di assistenza) e alla Pulinet Srl di Baselga di Pinè -TN (servizi di pulizia e sanificazione ambientale);
- Dato atto che ai fini della valutazione della convenienza economica della società in house rispetto all'affidamento in appalto, si è reso necessario effettuare una preventiva valutazione della congruità economica di una potenziale offerta, che implica una comparazione tra il corrispettivo della prestazione del servizio richiesto dal soggetto in house (calcolato sulla base dei previsionali costi aziendali di gestione) ed il corrispettivo richiesto dagli operatori economici presenti sul mercato, che presuppone l'effettuazione di un'indagine di mercato, anche attraverso l'acquisizione di due o più preventivi, come sancito da autorevole ed accreditata giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 novembre 2018, n. 6456, Corte dei conti, Sez. centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/9/2020/PREV del 23 novembre 2020 e Corte dei conti, Sez. riunite in sede di controllo, deliberazione n. 5/SSRRCO/AUD/19 del 09 aprile 2019) ;
- Rilevato che con deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2022 veniva disposto di esperire una indagine conoscitiva di mercato propedeutica ad una eventuale procedura aperta e/o ristretta per l'affidamento dei servizi integrati in parola, richiedendo ad almeno due operatori economici del settore di formulare una aggiornata e attuale base d'asta da utilizzare per un confronto del costo del servizio da affidare ad una società *in house* da costituire ex novo;
- Rilevato che, in esecuzione della citata deliberazione, il Direttore Generale di questa Azienda ha provveduto ad esperire con propria nota prot. n. 236 del 28/02/2022 una idonea indagine esplorativa di mercato con due ditte specializzate del settore (Cooperativa Europromos Social Health Care di Udine e Kursana di Bergamo), finalizzata a determinare una base d'asta congrua ed attuale;
- Constatato che la ditta Kursana di Bergamo ha fatto pervenire la propria proposta di base d'asta aggiornata con nota del 17 marzo 2022 (acquisita al prot. aziendale al n. 0308 di pari data) e che la ditta Euro&Promos Social Health Care di Udine ha fatto pervenire la propria proposta con nota del 18 marzo 2022, acquisita al prot. n. 0310;
- Rilevato che, alla luce degli studi pervenuti da parte dell'Avv.to De Tina sugli aspetti giuslavoristici e da parte dell'Avv.to Andrea Missoni sugli aspetti fiscali, nonché delle proposte di base d'asta aggiornate acquisite da due ditte specializzate del settore, il Direttore Generale di questa Azienda ha provveduto nella propria relazione a trattare dettagliatamente, in particolare, quanto segue:
 - Valutazione della sostenibilità finanziaria e motivazione della sua sussistenza;
 - Motivazione della convenienza economica della società in house rispetto all'affidamento in appalto a cooperative e società del mercato;
 - Motivazione della convenienza economica della società in house rispetto alla gestione diretta dei servizi;
 - Calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) su un orizzonte temporale di 7 anni con relativi assunti ed ipotesi su flussi di cassa e del tasso necessario per il calcolo;

- Calcolo del Break even point in relazione alle attività da svolgersi presso la residenza protetta dell'ASP "Ardito Desio" e determinazione del margine di sicurezza;
 - Motivazione circa la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - Motivazione circa la compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- Rilevato che nella relazione in parola sono stati sviscerati molteplici aspetti, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della nuova forma di gestione prescelta in termini di migliore funzionalità, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, oltre che dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e dei vantaggi procedurali;
 - Rilevato che con deliberazione n. 28 del 27 settembre 2023 è stato disposto di richiedere al Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine una accurata relazione valutativa dei profili di sostenibilità economico-finanziaria della costituenda società in house pluripersonale evidenziati negli elaborati predisposti dai rispettivi Direttori Generali di questa Azienda promotrice dell'iniziativa e della partecipante ASP "Giovanni Chiabà" di San Giorgio di Nogaro, contenenti la proiezione durante la futura gestione sociale dei costi, ricavi, investimenti e dell'indebitamento, nonché i benefici netti complessivi;
 - Considerato che con determina n. 87 del 06 ottobre 2023 è stata approvata la proposta operativa del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine per la redazione della citata accurata relazione valutativa sul progetto di costituzione della società in house in parola, pervenuta a questa Azienda con nota del 02 ottobre 2023 e acquisita al protocollo aziendale al n. 0982 del 05 ottobre 2023;
 - Dato atto che il Responsabile scientifico delle attività sopradescritte è stato individuato nel prof. Andrea Garlatti, che ha svolto anche le funzioni di referente per la Committenza;
 - Rilevato che con nota del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine prot. n. 2023-UNIUD031-0001791 del 07 dicembre 2023, acquisita al protocollo aziendale al n. 1263 di pari data, è pervenuta l'accurata relazione valutativa sui profili di sostenibilità economico-finanziaria del progetto di costituzione della società in house pluripersonale fra questa ASP promotrice dell'iniziativa e dell'ASP "Giovanni Chiabà" di San Giorgio di Nogaro;
 - Considerato che dalla citata relazione valutativa emerge che il Dipartimento accademico ritiene che:
 - a) le relazioni previste dall'art. 5 del D.Lgs 175/2016 siano caratterizzate da uno sviluppo logico consequenziale e internamente coerente;
 - b) le elaborazioni quantitative siano adeguatamente supportate da ipotesi esplicite ed attendibili;
 - c) gli elementi posti a base degli sviluppi argomentativi siano completi;
 - Rilevato che da questa approfondita analisi emerge che, sotto il profilo economico, finanziario, normativo, organizzativo, sociale, della celerità procedurale e del perseguimento degli interessi strategici, la soluzione di una gestione societaria in house tramite il modello di una Società a responsabilità limitata (Srl) in house sia assolutamente compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché con gli altri requisiti e presupposti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) e dall'art. 7 del D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice degli appalti);

- Ritenuto inoltre sussistente il requisito della compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2 TUSP), in quanto il corrispettivo che l'A.S.P. "Ardito Desio" verserà alla società PalmaSan Service S.r.l. a fronte del servizio reso, corrispettivo che, come ampiamente illustrato nella relazione, risulta più vantaggioso rispetto alle condizioni mediamente praticate nel mercato, non può configurarsi come un aiuto di Stato;
- Rilevato che, oltre ai motivati vantaggi di natura economico-finanziaria della costituzione di una società *in house*, sussistono anche indubbi vantaggi per i dipendenti della società "in house" e vantaggi occupazionali nel contesto territoriale ove opererà la costituenda società, vantaggi rispetto alla soluzione di gestione diretta del servizio (*make*) e positivi riflessi organizzativi sulla collettività degli anziani del territorio accolti presso le rispettive strutture ove la neo-costituenda società svolgerà i rispettivi e strategici servizi strumentali come emerge dalla relazione all'uopo predisposta;
- Dato atto che, in particolare, vi saranno indubbe esternalità positive, oltre alla economicità dell'iniziativa, derivanti:
 - dalla maggior flessibilità del contratto di affidamento del servizio rispetto al contratto d'appalto (il primo può essere facilmente rinegoziato, il secondo rimane in genere immutato per tutta la durata dell'appalto);
 - dalla possibilità per questa A.S.P., attraverso la partecipazione in seno all'Assemblea dei soci e attraverso il controllo analogo congiunto dei soci, di determinare le scelte strategiche della società *in house* con indubbi benefici sia in termini di impatto sulla qualità del servizio erogato, che di impatto dell'attività svolta dalla società sul territorio, che potrà beneficiare di un capitale di conoscenze e di risorse umane spendibile anche per altre attività sociali previste e contemplate dallo schema di statuto;
 - dalla circostanza che l'affidamento *in house* rappresenta una forma di gestione direttamente controllabile attraverso un soggetto strumentale che consente l'attenuazione delle logiche burocratiche e l'alleggerimento dell'amministrazione pubblica;
 - dalla possibilità di assumere il personale della società con contratti privatistici (ANASTE, UNEBA), unita al fatto che lo stesso personale non dovrebbe versare quote associative, garantendo condizioni giuridiche ed economiche più vantaggiose per i dipendenti, con indubbe positive ricadute anche psicologiche sulla soddisfazione degli stessi ed in definitiva sul turnover del personale;
 - dalla circostanza che il rapporto tra Società e l'ASP socia sarebbe di tipo stabile e questo contribuirebbe a far crescere il senso di appartenenza del personale impiegato dalla Società per svolgere i servizi affidati presso residenza protetta, con indubbi riflessi sulla qualità del servizio trattandosi di un servizio ad elevata incidenza di manodopera (c.d. labour intensive);
 - dalla circostanza che *la società in house* avrebbe sede sul territorio al quale le due A.S.P. afferiscono e pertanto il know how che acquisirebbe resterebbe a beneficio dei cittadini dello stesso territorio e potrebbe essere utilizzato anche per altri servizi/iniziative;
 - dal vantaggio che la conoscenza degli uffici di staff vanterebbero del territorio, la quale sarebbe indubbiamente migliore rispetto a quella di un soggetto proveniente da un altro contesto territoriale (come normalmente avviene nel libero mercato) perché non mediata;
 - dalla circostanza che le relazioni istituzionali con gli Enti territoriali, l'Ambito socio assistenziale, l'Azienda sanitaria locale, la Regione e gli Enti del Terzo settore, ecc. che verrebbero ad instaurarsi sarebbero agevolate dalla vicinanza e dalla stabilità.
- Ritenuto pertanto di approvare l'allegata relazione sugli aspetti motivazionali richiesti dal riformato art. 5, comma 3 del D.Lgs 175/2016 predisposta a cura del Direttore Generale di questa Azienda, unitamente alla connessa relazione valutativa sui profili di sostenibilità economica - finanziaria predisposta a cura del Dipartimento di scienze

economiche e statistiche dell'Università di Udine, sottoponendola al vaglio obbligatorio della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo FVG e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

- Rilevato che oltre alle rappresentanze delle rispettive ASP interessate, anche i rappresentanti dei rispettivi Comuni (Sindaco del Comune di Palmanova e Sindaco di San Giorgio di Nogaro), convengono sulla bontà di una nuova soluzione gestoria rappresentata dalla costituzione di una nuova società in house per la gestione dei servizi di assistenza e delle pulizie e sanificazione ambientale presso le rispettive residenze protette;
- Rilevato che il modello della società da costituire è quello della Società a responsabilità limitata *in house providing* e ritenuto che si è convenuto con l'altra ASP fondatrice di indicare quale denominazione sociale il nome di **“PSG Servizi & Salute Srl”**;
- Dato atto che l'incaricato della predisposizione del testo statutario della neo-costituenda società a responsabilità limitata pluripersonale *in house* Notaio Dott. Roberto Riccioni avente Studio in Tricesimo e Feletto Umberto è pervenuto, a seguito di alcuni incontri con le rispettive direzioni generali e rappresentanze legali di questa Azienda e dell'ASP “Giovanni Chiabà” di San Giorgio di Nogaro, alla predisposizione di un soddisfacente schema di Statuto allegato alla presente deliberazione che bilancia in modo equilibrato la partecipazione quotistica al Capitale sociale, le prerogative ed i diritti particolari dei Soci fondatori (Asp “Ardito Desio” di Palmanova e ASP “Giovanni Chiabà” di San Giorgio di Nogaro);
- Dato altresì atto che l'incaricato Notaio di cui sopra ha provveduto a redigere anche uno schema di Atto costitutivo della costituenda società che viene altrettanto allegato al presente provvedimento;
- Considerato che è stato redatto l'allegato schema di Regolamento per il controllo analogo che si reputa compatibile ed in sintonia con l'art. 8 dello schema di Statuto rubricato “Controllo analogo congiunto”;
- Ritenuto quindi, per le ampie motivazioni contenute nella Relazione del Direttore Generale, di:
 - a) costituire una società a responsabilità limitata *in house providing* e compartecipata dall'ASP “A. Desio” di Palmanova e dall'ASP “G. Chiabà” di San Giorgio di Nogaro denominata **PSG Servizi & Salute S.r.l.**;
 - b) stabilire congiuntamente con l'altra ASP promotrice “G. Chiabà” di San Giorgio di Nogaro che la costituenda società *in house* abbia un Capitale sociale iniziale di € 10.000,00 e che la partecipazione sia totalmente pubblica così suddivisa:
 - 42% delle quote in capo all'A.S.P. “A. Desio”;
 - 58% delle quote in capo all'A.S.P. “G. Chiabà”
 - c) di approvare l'allegato schema di Statuto e di Atto costitutivo predisposti dal Notaio Roberto Riccioni;
 - d) di approvare l'allegato schema di Regolamento sul funzionamento del Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto;
 - e) di dare mandato al Direttore Generale di questa Azienda di procedere all'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Controllo FVG e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per gli adempimenti di propria competenza, unitamente alla allegata relazione motivazionale sul progetto di costituzione della società in house, alla accurata relazione valutativa sui profili di sostenibilità economica e finanziaria del Dipartimento di scienze economiche e

statistiche dell'Università di Udine, nonché agli schemi di Statuto, Atto costitutivo e Regolamento per il controllo analogo della società;

- f) di dare mandato al Presidente di rappresentare l'ASP "Ardito Desio" per tutti gli atti necessari alla formale costituzione della Società a responsabilità limitata in parola;
- g) di dare atto che alla neo-costituenda società in house pluripartecipata si intende affidare il servizio di assistenza della maggior parte dei nuclei di degenza della residenza protetta ed il servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione ambientale delle "unità di vita" e degli spazi comuni delle strutture gestite dall'ASP "Ardito Desio";
- Dato atto che, a seguito della costituzione della società in house dinanzi al Notaio che potrà avvenire solo dopo l'acquisizione del parere della Corte dei Conti – Sezione Controllo FVG ovvero di mancata pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente atto deliberativo di costituzione della società, nonché in caso di assenza di violazioni delle norme a tutela della concorrenza e del mercato che devono essere comunque rilevate con parere motivato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) entro il medesimo termine di 60 giorni, dovranno essere messe in atto le seguenti successive incumbenti attività:
 - l'Assemblea dei soci contestualmente riunita per la formale costituzione della società in house dovrà provvedere alla nomina dell'Amministratore unico;
 - l'Amministratore unico dovrà successivamente procedere a tutti gli adempimenti connessi all'avvio dell'attività della società (D.LGS. 81/08, richiesta C.F. e P.IVA, iscrizione Camera di Commercio, apertura posizioni INAIL, INPS, ecc.) nonché alla selezione del personale da destinare ai servizi;
 - selezionato il personale della società mediante la pubblicazione dei preventivi avvisi di selezione, si dovrà procedere alla stipula dei contratti di assunzione individuali e a tutti gli adempimenti connessi (iscrizioni INAIL, INPS, ecc.);
 - Considerato che, per far fronte a tutti gli adempimenti contabili, amministrativi, fiscali, gestione trasparenza e ANAC, gestione acquisti, selezione del personale da impiegare presso le strutture dei soci, ecc., è quindi *fondamentale ed imprescindibile costituire un adeguato e funzionale assetto direzionale ed amministrativo, divenendo necessario e strategicamente basilare ed indispensabile individuare un amministratore unico di esperienza nel settore e uno staff impiegatizio in grado di far fronte agli svariati e numerosi adempimenti del soggetto societario in house;*
 - Considerato che la costituzione della società è prevista per il mese di febbraio 2024 e che l'avvio del servizio presso le due ASP potrà presumibilmente realizzarsi entro il mese di maggio 2024;
 - Considerato che gli affidamenti in appalto degli attuali gestori esterni dei servizi di assistenza (Europromos Social Health Care di Udine) e di pulizia/sanificazione (Pulinet Servizi S.r.l. di Baselga di Pinè -TN) avranno scadenza il prossimo 29 febbraio 2024;
 - Ricordato che la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, come prescritto e raccomandato anche dalla delibera ANAC n. 591 del 28/07/2021, e rilevato che nel caso di specie si prospetta il passaggio da una gestione esternalizzata orientata al mercato ad una gestione alternativa in house che non richiede il ricorso al mercato (e quindi l'avvicendamento di due operatori economici del "mercato"), configurandosi la società costituenda quale articolazione interna e braccio operativo che agisce nell'interesse delle ASP o degli Enti pubblici che assumono la qualifica di socio (c.d. *contracting in*);

- Rilevato che si rende necessario garantire la prosecuzione dei delicati servizi di assistenza e di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale per il tempo utile strettamente necessario al completamento della complessa procedura di costituzione della società in house e sino alla prossima stipula del contratto di servizio con la nuova società in house, attraverso una “proroga-ponte” consentita in via eccezionale nelle more della conclusione dell’iter costitutivo in parola;
- Considerato che la “proroga-ponte” del contratto in essere è un istituto ammesso da accreditata giurisprudenza al fine di garantire la continuità del servizio con il minor disagio organizzativo possibile e per salvaguardare prestazioni che costituiscono un servizio pubblico essenziale, in vista della transizione nella titolarità del servizio dall’attuale gestore ad un nuovo gestore, non residuando un tempo ragionevole per procedere all’affidamento ad altro operatore economico anche mediante procedura negoziata (Vedasi sentenza TAR Sardegna, Sez. I, 31 ottobre 2019, n. 809, sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 17.01.2018, n. 274, TAR Piemonte, sentenza n. 276 del 28 febbraio 2018) ed essendo antieconomico per le potenziali ditte offerenti acquisire commesse per un lasso di tempo breve ed i cui esiti potrebbero condurre ad offerte eccessivamente elevate e non convenienti per la stazione appaltante;
- Ritenuto quindi, nelle more della conclusione adempimenti costitutivi di cui sopra e delle procedure di selezione del personale da assumere nella neo-costituenda società, di prorogare per la durata di due mesi alle attuali condizioni tecniche ed economiche in essere gli attuali appalti vigenti del servizio di assistenza e di quello complementare fisioterapico affidati alla ditta Europromos Social Health Care di Udine e di quello delle pulizie, disinfezione e sanificazione ambientale affidato alla ditta Pulinet Servizi S.r.l. di Baselga di Pinè (TN) dal 01 marzo 2024 sino al 30 aprile 2024;
- Ritenuto di riservarsi ogni altra eventuale valutazione del caso qualora si venga a modificare la composizione della compagine sociale e lo scenario attuale degli interessi alla costituzione pluripersonale della società “in house”;
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore legale di questa ASP Rag. Mauro Tuan, acquisito al protocollo aziendale al n. 1300 di data odierna 15 dicembre 2023;
- Vista la L.R. 11 dicembre 2003, n. 19 e s.m.i.;
- Con voti unanimi espressi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA


1. **DI APPROVARE** l’allegata relazione sul progetto di costituzione di una società in house e sugli aspetti motivazionali richiesti dal riformato art. 5, comma 3 del D.Lgs 175/2016 predisposta a cura del Direttore Generale di questa Azienda, unitamente alla connessa positiva relazione valutativa sui profili di sostenibilità economica - finanziaria predisposta a cura del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine;
2. **DI COSTITUIRE**, per le motivazioni riportate nella premessa di tale provvedimento deliberativo e nella relazione di cui al punto 1), una società a responsabilità limitata *in house providing* e compartecipata dall’ ASP “A. Desio” di Palmanova e dall’ASP “G. Chiabà” di San Giorgio di Nogaro denominata **PSG Servizi & Salute S.r.l.**;
3. **DI STABILIRE** congiuntamente con l’altra ASP promotrice “G. Chiabà” di San Giorgio di Nogaro che la costituenda società *in house* abbia un Capitale sociale iniziale di € 10.000,00 e che la partecipazione sia totalmente pubblica così suddivisa:
 - 42% delle quote in capo all’A.S.P. “A. Desio”;
 - 58% delle quote in capo all’A.S.P. “G. Chiabà”

4. **DI APPROVARE** l'allegato schema di Statuto e di Atto costitutivo predisposti dal Notaio Roberto Riccioni;
5. **DI APPROVARE** l'allegato schema di Regolamento sul funzionamento del Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto della *società in house*;
6. **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale di questa Azienda di procedere all'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Controllo FVG e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per gli adempimenti di propria competenza, unitamente alla allegata relazione motivazionale sul progetto di costituzione della società in house, alla accurata relazione valutativa sui profili di sostenibilità economica e finanziaria del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine, nonché agli schemi di Statuto, Atto costitutivo e Regolamento per il controllo analogo della società *in house*;
7. **DI DARE MANDATO** al Presidente di rappresentare l'ASP "Ardito Desio" per tutti gli atti necessari alla formale costituzione della Società a responsabilità limitata in parola;
8. **DI DARE ATTO** che alla neo-costituenda società in house pluripartecipata si intende affidare il servizio di assistenza della maggior parte dei nuclei di degenza della residenza protetta ed il servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione ambientale delle "unità di vita" e degli spazi comuni delle strutture gestite dall'ASP "Ardito Desio";
9. **DI RISERVARSI** ogni altra eventuale valutazione del caso qualora si venga a modificare la composizione della compagine sociale e lo scenario attuale degli interessi alla costituzione pluripersonale della società "in house";
10. **DI PROROGARE** alle attuali condizioni tecniche ed economiche in essere gli appalti vigenti del servizio di assistenza e di quello complementare fisioterapico affidati alla ditta Europromos Social Health Care di Udine, nonché di quello delle pulizie, disinfezione e sanificazione ambientale affidato alla ditta PULINET SERVIZI S.r.l. di Baselga di Pinè (TN) per la durata di due mesi dal 01 marzo 2024 sino al 30 aprile 2024, nelle more degli adempimenti costitutivi di cui in premessa e delle procedure di selezione del personale da assumere nella neo-costituenda società;
11. **DI IMPUTARE** per il servizio di assistenza e fisioterapico la spesa presunta di € 196.000,00 per il periodo 01/03/2024 – 30/04/2024 al conto reddituale 20.20.10.10.1 denominato "Servizi assistenziali esternalizzati" del prossimo Conto economico previsionale 2024;
12. **DI IMPUTARE** per il servizio delle pulizie, disinfezione e sanificazione ambientale la spesa presunta di € 22.000,00 per il prorogato periodo 01/03/2024 – 30/04/2024 al conto 20.20.10.20 "Servizi di pulizia e sanificazione" del prossimo Conto economico previsionale 2024;
13. **DI LIQUIDARE** i corrispettivi dovuti alle ditte affidatarie dei rispettivi servizi su presentazione di regolari fatture elettroniche a fronte di servizi eseguiti a regola d'arte.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Sig.ra Palmina Mian



Il Vicepresidente

Sig.ra Carla Severini




I Consiglieri

Sig.ra Rita Mariella Dose



Sig.ra Cristina Perusin



Sig. Rino Pavjotti



Il Direttore Generale

dotto Flavio Cosatto



Attestato di pubblicazione

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione sul sito web aziendale, a norma dell'articolo 178 comma 5, della L.R. 17/2010 e dell'art. 8 bis della L.R. 19/2003, per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 21 dicembre 2023.

Palmanova, 16 dicembre 2023

Il Direttore Generale
dotto Flavio Cosatto

